

**SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO DEL COMUNE DI MILANO**

Milano 20124 – Viale Tunisia,50; Tel .: 02/48015228 - Fax 02/48024874

e-mail: [com.mil.spp@niering.it](mailto:com.mil.spp@niering.it)

**RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE**

H SAN RAFFAELE RESNATI S.P.A. (MANDATARIA) –

FONDAZIONE IRCCS CA GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – NIER INGEGNERIA S.P.A. –

NSI NIER SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. – EMIT ENTE MORALE G. FELTRINELLI PER

L'INCREMENTO DELL'ISTRUZIONE TECNICA – SINTESI SPA (MANDANTI)

Milano, 25 marzo 2022

## **CONSIDERAZIONI SULL'IMPIEGO DEI DPI ALLA LUCE DEL DECRETO LEGGE DEL 07 MARZO 2022 DI FINE DELL'EMERGENZA**

Con l'emanazione del DL 24 marzo 2022, n. 24, è necessario puntualizzare le misure di prevenzione e protezione al fine della tutela della salute dei lavoratori.

Con il Decreto in parola non si sancisce la fine del rischio da contagio ma una nuova calibrazione delle misure comportamentali e relativi tempi di applicazione

Dall'ultimo bollettino del Cts del 16 marzo 2022 (V. Allegato) si riassume quanto segue:

- Nella settimana di monitoraggio si continua ad osservare una crescita dei nuovi casi evidente già dalle settimane precedenti.
- Aumentano la trasmissibilità, l'incidenza e peggiora il rischio epidemico in quasi tutte le Regioni italiane. Si continua a documentare una diminuzione del numero di persone ricoverate in ospedale, sebbene rallenti il trend in diminuzione nelle aree mediche.
- ***Si ribadisce la necessità di rispettare le misure comportamentali individuali e collettive raccomandate, ed in particolare distanziamento interpersonale, uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani, riducendo le occasioni di contatto e ponendo particolare attenzione alle situazioni di assembramento.*** L'elevata copertura vaccinale, in tutte le fasce di età, anche quella 5-11 anni, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l'impatto soprattutto clinico dell'epidemia

Nel succitato Decreto si ribadisce che (in grassetto le disposizioni pertinenti anche al Comune di Milano) :

Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi (V. Art.5) :

**a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:**

- 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

**6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;**

- 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

**2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.**

3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.

**4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:**

**a) i bambini di età inferiore ai sei anni;**

**b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;**

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

**5. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.**

6. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

7. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3.

**8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.”;**

Nello specifico della Amministrazione Comunale si ricorda l'applicazione della Disposizione emessa dal Servizio di Prevenzione e Protezione in data 11 gennaio 2022 (Prot. 01/2022) “Misure di contenimento della diffusione dell’Epidemia da Covid-19” di cui per comodità si allega copia.

**Nota per SCUOLE DELL’INFANZIA NIDI E MATERNE:**

Considerata l'impossibilità di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro rispetto ai piccoli utenti, si rinnova per questo tipo di attività, l'obbligo di indossare sempre la Mascherina FFP2. Ciò nonostante, richiamato quanto dichiarato dal Cts circa la necessità di aerare i locali e mantenere un alto livello di pulizie e sanificazioni, considerato che con il progredire della bella stagione le attività si svolgono per molte ore all'aperto, si può derogare all'utilizzo della sola visiera.

**Nota per TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO**

A seguito delle disposizione normativa in parola, si conferma l'impiego della mascherina chirurgica durante la permanenza negli ambienti di lavoro al chiuso . Per i Centri Diurni Disabili si conferma e si mantiene quanto già previsto

Un nuovo appuntamento di verifica delle misure normative e preventive sarà necessario effettuarlo prima della fine di aprile 2022.

F.to

Giovanni Carniel (RSPP)